



COMUNE DI UDINE  
Il Sindaco



*Ordinanza Sindacale 21/2023*

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA MUSICA NEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA 94<sup>^</sup> ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE**

## IL SINDACO

Premesso che dall'11 al 14 maggio p.v. è previsto lo svolgimento della 94<sup>^</sup> Adunata nazionale degli Alpini che nelle giornate del 12, 13 e 14 interesserà la città di Udine;

Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 7.03.2023 è stato concesso, stante l'eccezionalità e limitatamente alla sola durata dell'evento, sulla base delle competenze attribuite al Comune dall'art. 6, comma 1, lett. h), della legge n. 447/1995 e dall'art. 20, comma 6, della legge regionale n. 16/2007, la deroga al rumore quale superamento al limite massimo ordinario per la manifestazione riferita a tutte le attività di intrattenimento, pubblici esercizi e similari situate nell'area della manifestazione e comprese nel programma;

Ritenuto comunque di stabilire un limite orario alle emissioni sonore allo scopo di ridurre al minimo il disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone ed al contempo invogliare i clienti dei locali o quanti improvviseranno canti lungo le strade ad indirizzarsi verso casa o verso gli attendamenti, stabilendo per le giornate di venerdì 12 e sabato 13 alle ore 01.00 del giorno seguente il termine per la musica in qualsiasi modo e da qualsiasi fonte prodotta;

Considerato che il Sindaco, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 può, per particolari esigenze di tutela dell'ordine e sicurezza urbana, adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini,

Considerato altresì che il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti viene riconosciuto in capo al Sindaco in casi straordinari, in presenza di circostanze che possono comportare un grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, le quali richiedono un intervento immediato ed efficace che si traduce nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato;

Valutato che si tratta di fronteggiare una situazione di necessità attuale e concreta mediante l'utilizzo di regole che tutelano l'interesse pubblico con il minor sacrificio di quello privato;

Considerato che il Sindaco è tenuto ad intervenire per prevenire e contrastare le situazioni urbane che favoriscono l'insorgere di fenomeni pericolosi per le persone che frequentano spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità, sicurezza ed igiene, attraverso l'emanazione di idoneo provvedimento atto a contrastare dette criticità;

Richiamato l'art. 50, comma 5 e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.L. 23.05.2008, n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125;



Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine  
Tel. 0432/1271111 - Fax 0432/1270355

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Via Lionello, 1  
33100 Udine - Tel. 0432/1272607



**COMUNE DI UDINE**  
Il Sindaco



Visto il decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 relativo a incolumità pubblica e sicurezza urbana;

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

**ORDINA**  
**in tutto il territorio comunale**

- ai titolari dei pubblici esercizi ed a tutti gli operatori commerciali fissi e su area pubblica il divieto di esitare musica presso le proprie attività di vendita e/o somministrazione nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 oltre le ore 01.00 del giorno seguente in occasione della 94<sup>a</sup> Adunata nazionale degli alpini che si svolgerà a Udine dall'11 al 14 maggio pp.vv.;
- agli avventori che parteciperanno alla 94<sup>a</sup> Adunata nazionale degli alpini il divieto di esitare musica o di intrattenere con canti e altri strepitii spontanei nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 oltre le ore 01.00 del giorno seguente quanti frequenteranno la città di Udine in occasione dell'evento.

**AVVERTE**

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai punti sopra citati, salvo ogni altra ipotesi sanzionatoria e ogni diversa e più grave responsabilità derivante dalla violazione di altre norme, è soggetta alla sanzione amministrativa da €. 200,00 ad €. 1.200,00, con facoltà del Sindaco di sospendere con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzativo o altro titolo posseduto per l'esercizio dell'attività, senza che il titolare e/o gestore abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Udine, 11 maggio 2023

p. IL SINDACO  
IL VICE SINDACO  
Alessandro Venanzi



Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine  
Tel. 0432/1271111 - Fax 0432/1270355

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Via Lionello, 1  
33100 Udine - Tel. 0432/1272607